

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

VENERDÌ 20 APRILE 1956

(93^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

I N D I C E

Disegno di legge:

« Modifiche alle disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 » (1390) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1699, 1700, 1702, 1706, 1708, 1713
DE LUCA	1701, 1704, 1705, 1712, 1713
FIORE	1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1708, 1709, 1711, 1712, 1713, 1714
GAVA	1701, 1703, 1705, 1708, 1709, 1711, 1712, 1713
MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro	1699, 1700, 1701, 1702, 1706, 1708, 1710, 1711, 1712
TRABUCCHI, f.f. relatore	1701, 1704, 1705, 1709, 1710, 1713

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Luca, Gava, Marina, Minio, Negroni, Pesenti, Ponti, Roda, Schiavi, Spagna, Spagnolli, Tomè e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Valenzi è sostituito dal senatore Fiore.

Intervengono il Ministro delle finanze Andreotti e i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Mott.

DE LUCA LUCA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 » (1390).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 ».

In assenza del relatore sosterrà la discussione in sua vece il senatore Trabucchi.

MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Se la Commissione è d'accordo, proporrei che la discussione fosse ripresa là dove era stata interrotta nella passata seduta, riepilogando brevissimamente alcuni concetti.

Qui si tratta unicamente non di cambiare le disposizioni già accettate con il decreto legislativo emanato in seguito alla legge delega, ma semplicemente di migliorare il trattamento pensionistico cominciando dagli anni 1957-58 e 1958-59 in rapporto al trattamento attuale.

Date le intese generali che sono intercorse, sembrerebbe quindi fuori luogo rimettere in discussione quelle decisioni che sono state già ac-

cettate dalla Commissione interparlamentare per la legge delega e che si sono trasformate in decreti emanati dal Presidente della Repubblica.

Quindi pregherei i colleghi che eventualmente presentassero emendamenti di limitare la discussione del provvedimento a quegli scopi che il provvedimento stesso si prefigge.

PRESIDENTE. Dato che nell'ultima seduta della Commissione era stata chiusa la discussione generale su questo provvedimento, passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Ferme restando per il periodo 1° luglio 1956-30 giugno 1957 le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1957 in poi sono apportate alle norme predette che regolano il trattamento ordinario di quiescenza, a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'articolo 1 del decreto stesso, spettante agli impiegati civili, ai militari, ai salariati e alle loro famiglie, le modificazioni di cui ai seguenti articoli da 2 a 6.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è modificato come segue:

« Nei casi di cessazioni dal servizio aventi decorrenza compresa fra il 1° luglio 1957 e il 30 giugno 1958, la pensione normale spettante agli impiegati civili che abbiano venti anni di servizio effettivo è pari al 42 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile, oltre il ventesimo anno di servizio effettivo, la pensione di cui sopra è aumentata dell'1,70 per cento del predetto stipendio,

paga o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili a pensione, fino a raggiungere il massimo del 76 per cento degli emolumenti sopra specificati a 40 anni di servizio utile.

« Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1958 in poi, la pensione normale spettante agli impiegati civili che abbiano venti anni di servizio effettivo è pari al 44 per cento dello stipendio e degli altri assegni indicati nel precedente comma. Per ogni anno di servizio utile, oltre il ventesimo anno di servizio effettivo, la pensione di cui sopra è aumentata dell'1,80 per cento dello stipendio e degli assegni predetti, fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento degli emolumenti stessi a 40 anni di servizio utile ».

FIORE. Propongo di sostituire la dizione dell'articolo 2 con la seguente:

« Nei casi di cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1957, la pensione normale spettante agli impiegati civili che abbiano 20 anni di servizio effettivo è pari al 45 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo anno di servizio effettivo, la pensione di cui sopra è aumentata del 2 per cento del predetto stipendio, paga o retribuzione o degli altri eventuali assegni utili a pensione, fino a raggiungere il massimo del 90 per cento degli emolumenti sopra specificati a 40 anni di servizio utile ».

La illustrazione di questo emendamento praticamente l'ho già fatta in sede di discussione generale, per cui credo non sia necessario che mi dilunghi ancora sull'argomento.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io ho pochissime considerazioni da fare. Osservo in primo luogo che si tratta di un emendamento che comporta miliardi di spesa; quindi dovremmo rinviare la discussione per redistribuire le disponibilità per la copertura finanziaria che è stata approvata in quella data maniera.

In secondo luogo, faccio presente che la soluzione indicata nell'articolo 2 era stata, direi, concordata *extra moenia*, cioè al di fuori della

Commissione interparlamentare, però d'accordo con essa.

Ora se dovesse essere accettato questo emendamento oltre a sconvolgersi il piano predisposto per la copertura finanziaria, si annullerebbero tutti quegli accordi che in piena coscienza erano stati presi sia da parte del Governo sia da parte della Commissione interparlamentare, sia da parte dei rappresentanti dei sindacati, che in quella occasione hanno potuto esprimere con decisione il loro pensiero.

TRABUCCHI, *f.f. relatore*. Io credo che noi dobbiamo attenerci al testo governativo non solo per i motivi che ha esposto il Sottosegretario, nei riguardi di quelli che possono essere stati gli accordi — che naturalmente noi riteniamo di dover mantenere, anche se dal punto di vista giuridico non ci impegnano — ma anche perchè sappiamo benissimo, noi che abbiamo conoscenza diretta dei bilanci finanziari, con quale difficoltà quest'anno si riesce a contenere il disavanzo nei limiti stabiliti. Credo che se noi modificassimo anche di una linea questo disegno di legge, come altri disegni di legge che ci verranno sottoposti, noi finiremmo veramente per mettere in pericolo tutta la struttura del bilancio statale che, per lo meno in questo periodo, fino a che non si veda un concreto riassetto delle entrate da una parte e delle spese dall'altra, non ci permette di far delle promesse finanziate su una speranza, e ci impone assolutamente di stare sul terreno su cui è stata impostata la previsione, e, se è possibile, di ridurre, e non certamente di estendere, la spesa.

DE LUCA LUCA. A proposito dell'articolo 2, debbo dire che le argomentazioni esposte dal Sottosegretario sono esatte fino a un certo punto e...

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le ricordo che in sede di approvazione della legge delega si è stati d'accordo!

DE LUCA LUCA. È vero, c'è stata questa quasi unanimità di consensi, ma siccome il disegno di legge viene qui in discussione, non è

detto che qualche cosa non si possa o debba modificare, altrimenti a che scopo discuterne? Bisogna, ad esempio, vedere, per quel che riguarda la copertura, che cosa si può o meno fare.

Ora, dato che appare evidente che l'emendamento sostitutivo proposto dal collega Fiore non ha molte probabilità di essere approvato, ne vorrei proporre uno in via subordinata tendente a sostituire la dizione dell'articolo 2 con la seguente:

« Nei casi di cessazione dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1957, la pensione normale spettante agli impiegati civili che abbiano 20 anni di servizio effettivo è pari al 44 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo anno di servizio effettivo, la pensione di cui sopra è aumentata dell'1,80 per cento dello stipendio e degli assegni predetti, fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento degli emolumenti stessi a 40 anni di servizio utile ».

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei far presente che anche questo emendamento porterebbe ad un aumento di spesa di parecchie decine di miliardi la quale resterebbe priva di copertura finanziaria.

FIORE. Ma allora, scusate, non si discute più! Se voi dite che il disegno di legge governativo deve passare senza modificazioni perchè non c'è alcuna ulteriore possibilità di finanziamento, è inutile continuare a discutere.

Mi pare, insomma, che quello del Sottosegretario non sia un argomento valido.

GAVA. Si può sempre discutere; c'è da vedere se dopo le discussioni possiamo accettare senz'altro le vostre proposte che debbono essere giudicate alla stregua delle cifre che ne arrivano. L'emendamento proposto dal senatore Fiore comporterebbe una ulteriore spesa di 30 miliardi. Se si tiene conto che il passaggio dall'80 per cento al 90 per cento comporta per se stesso una spesa di 23-24 miliardi e se si tiene conto che voi elevate la base dal 42 al 44 per cento e la percentuale annua al 75 per

cento, ritengo che l'aggravio si aggirerà, oltre alla somma di 23 miliardi già previsti dal disegno di legge, su una somma pari a circa 30 miliardi. Tutto questo non è proporzionato a quella marcia di accostamento al traguardo che è da tutti desiderato e che migliorerà decisamente la posizione dei pensionati in relazione al vecchio trattamento; un miglioramento notevole sarà però raggiunto con il conglobamento e con l'aumento della percentuale dal 72 al 76 per cento e dal 1° luglio 1957 fino all'80 per cento.

Per quel che riguarda poi l'emendamento subordinato presentato dal senatore De Luca Luca, vi sarebbe un aggravio di spesa che è determinato appunto dalla elevazione della base. Tale base è stata per se stessa migliorata di fronte al tradizionale trattamento pensionistico che riservava lo Stato italiano, ed è stata migliorata di tre punti, creando naturalmente una situazione abbastanza onerosa per l'Erario dello Stato. Ma il voler concentrare l'aumento derivante dal salto dal 72 all'80 per cento a decorrere dal 1° luglio 1957 significa richiedere troppo all'Erario.

Noi abbiamo fatto tutti dei buoni propositi ed abbiamo visto che effettivamente l'aumento delle spese nel nostro bilancio è impressionante ed abbiamo detto che questo aumento delle spese bisogna contenerlo in relazione alla dilatazione progressiva della nostra economia. È stato per questa ragione che noi, volendo andare incontro ai pensionati, abbiamo sentito la necessità di conciliare la marcia di avanzamento con l'incremento del nostro reddito e delle entrate dello Stato. Voler adesso concentrare i miglioramenti in brevissimo spazio di tempo significa imporre al bilancio una spesa e un onere che potrebbe, in relazione e in concomitanza con altri oneri che inevitabilmente ci saranno per l'aumento di spese incompressibili, rendere la situazione di bilancio precaria, difficile e tale da non potere in questo momento essere accettata dalla Commissione.

Facciamo quello che è stato da tutti concordato, senza andare oltre: è inutile infatti avere uno zelo eccessivo che in questo caso sarebbe dannoso. Credo che non si possa onestamente, dopo gli accordi intercorsi, andare oltre. Io

che ho vissuto, io che ho sofferto la fase delle trattative (pessima parola) relative alla legge delega, so quali erano le richieste dei sindacalisti. Diamo quindi esecuzione a questi accordi in maniera corretta e conformemente a quelle che erano le intese intercorse ed approviamo senz'altro il disegno di legge in esame.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Resta evidentemente agli atti la proposta Fiore per quello che questa proposta ha di importante per lui e per il suo Gruppo. Anche se dobbiamo tendere a quel 90 per cento, lo dobbiamo fare come una mèta da raggiungere gradualmente nel tempo, però non avvicinandoci troppo ad essa per non bruciarci le ali! Prego l'onorevole Commissione di voler accettare l'articolo nel testo proposto, in modo che i pensionati, che hanno avuto un notevole vantaggio da questa nuova posizione, possano immediatamente avere la tranquillità per questi due o tre anni successivi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento, del quale ho già dato lettura, sostitutivo dell'articolo 2 proposto dal senatore Fiore.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento, del quale il presentatore ha dato lettura, sostitutivo dell'articolo 2, proposto in via subordinata dal senatore De Luca Luca e che reca anche la firma del senatore Fiore.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo proposto dal Governo, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

FIORE. Signor Presidente, vorrei ora presentare un emendamento aggiuntivo sempre all'articolo 2.

Desidero però prima rispondere un po' a quanto detto dal senatore Gava il quale, sia nella passata seduta che in questa, ha ripetuto che il trattamento pensionistico, anche con il 72 per cento, è migliore del trattamento pensionistico attuale. Io gli ho fatto rilevare già in sede di discussione generale che questo non

è esatto, tanto è vero che lo stesso Governo, ad un certo momento, ha riscontrato che per alcune categorie di pensionati il 72 per cento avrebbe portato a una diminuzione del trattamento in atto. Naturalmente se facciamo ragguagli fra il trattamento fatto prima del 1938 e quello di oggi, e consideriamo il conglobamento, è chiaro che c'è un miglioramento; quando si passa dal 72 al 76 per cento diamo atto che il 76 è maggiore del 72 e che l'80 è maggiore del 76. Credo che su questo non ci possa essere discussione, cioè si migliora la situazione.

Ma anche il senatore Gava aveva riconosciuto l'altra volta che i nove decimi erano già nella coscienza non solo dei dipendenti statali, ma anche degli stessi uomini di Governo, tanto che per la legge delega, come dicevo l'altra volta, si è fatto quel giochetto di mantenere i nove decimi per non incorrere nella impopolarità. Ma il senatore Gava aveva anche aggiunto che i nove decimi restano il traguardo verso cui tendiamo e che cercheremo di raggiungere nel tempo. Ora il Governo con questo provvedimento ha tentato di avvicinarsi a questo traguardo, ha fatto dei passi di avvicinamento, cioè il 72 per cento, nel 1957 diventa il 76 per cento, nel 1958 diventa l'80 per cento; ed allora, appunto per agevolare questa marcia di avvicinamento ai 90 centesimi, io presento questo comma aggiuntivo all'articolo 2:

« Nei casi di cessazione dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1959, la pensione normale spettante agli impiegati civili che abbiano venti anni di servizio effettivo è pari al 45 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo anno di servizio effettivo, la pensione di cui sopra è aumentata del 2 per cento del predetto stipendio, paga o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili a pensione, fino a raggiungere il massimo del 90 per cento degli emolumenti sopra specificati a 40 anni di servizio utile ».

Io mi avvicino al traguardo e lo raggiungo nel 1959, cioè l'anno successivo a quello in

cui voi arrivate all'80 per cento. Mi pare che con questo emendamento si rimane nella linea del programma del senatore Gava.

GAVA. Desidero in primo luogo chiarire le contraddizioni in cui il senatore Fiore ritiene di avermi colto.

Quando io avevo detto che la situazione attuale del 72 per cento è migliore della vecchia situazione, mi riferivo alla polemica sollevata dai rappresentanti della sinistra in materia di pensioni, i quali dicevano che noi attualmente abbiamo una percentuale inferiore a quella del 1895. E replicavo: dal punto di vista formale è esatto, perchè il 72 per cento è inferiore indubbiamente all'80 per cento, ma se guardiamo alla sostanza, cioè alla maniera con cui si liquidavano le pensioni e a tutti i miglioramenti nel trattamento di attività di servizio che nel frattempo sono intervenuti, noi molto probabilmente superiamo l'aliquota dell'80 per cento. Perchè — spiegavo — nel 1895 la pensione si liquidava sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni....

FIORE. ...e poi sulla media dell'ultimo triennio!

GAVA.mentre noi liquidiamo le pensioni sull'ultimo stipendio; inoltre le promozioni erano più lente ed ora sono più rapide; prima gli scatti erano quadriennali, ed oggi sono biennali; prima gli scatti erano più rari ed ora sono più frequenti. Ed allora dicevo: se noi guardiamo alla sostanza delle cose, indubbiamente fin da ora il trattamento pensionistico è superiore a quello dell'80 per cento del 1895 e respingevo la polemica che si faceva dall'altra parte.

Anche io comprendo che la percentuale del 76 per cento è superiore a quella del 72 per cento, ma affermo fin d'ora che la percentuale nostra dell'80 per cento sarà sostanzialmente superiore al trattamento economico che derivava nel periodo posteriore alla prima guerra sulla base dell'aliquota del 90 per cento. Ed allora ho invitato il senatore Fiore e gli altri a prendere atto di questi miglioramenti sostanziali, che via via sono stati conseguiti dalla grande massa dei pensionati.

Questo per quanto riguarda il passato; per quel che riguarda l'avvenire, una parte di avvicinamento noi l'abbiamo compiuta. In linea di massima non avrei alcuna opposizione da fare a questo emendamento, salvo naturalmente a scegliere i tempi, se non fosse una norma cattiva, anzi pessima e da respingersi, quella di impegnare il bilancio per altri tre anni...

FIORE. Per due anni però già lo avete impegnato!

GAVA. Veda, senatore Fiore, lo impegnamo per due anni ed è stata già una cattiva norma l'averlo fatto, perchè dobbiamo lasciare libero il Parlamento di deliberare su impostazioni di bilancio via via che le esigenze si presentino. Nessuno di noi può dire se fra tre anni si presenteranno alla coscienza pubblica dei bisogni prioritari, dico alla coscienza pubblica di tutti noi, maggioranza ed opposizione, e non è corretto, non è possibile, non è, vorrei dire, giusto, che noi impegnamo le risorse dello Stato fin da questo momento in cui non è possibile prevedere quale sarà la scala di priorità di bisogni che si presenterà nel 1959.

È una prassi questa degli impegni futuri che si è accolta secondo me erroneamente e che va corretta; quando ero al Governo non ero d'accordo su tale prassi, e per la questione dei pensionati, in via del tutto eccezionale, non insisto in senso contrario. Bisogna insomma, che le questioni si decidano via via dinanzi alla realtà dei fatti e non si impegnino per anni ed anni in precedenza i bilanci, rendendoli sempre più rigidi ed incapaci di soddisfare le esigenze che si possono presentare nel futuro. Il disegno di legge che stiamo discutendo è una eccezione determinata dalla eccezionalità di circostanze a tutti note.

Ritengo, quindi, che, non già per il merito della questione, ma per il metodo che si vorrebbe introdurre innanzi alla Commissione, sia da dare netto, preciso parere contrario all'emendamento proposto.

DE LUCA LUCA. Quante leggi di questo genere sono state approvate!

TRABUCCHI. *f.f. relatore.* Io sono spesso sostanzialmente d'accordo con il senatore Gava,

e questo si sa già da tempo, ma non sono d'accordo su certi termini che egli ha usato in questa discussione, cioè a proposito della così detta «marcia di avvicinamento» e di altre parole di questo genere. Noi oggi deliberiamo su questo disegno di legge e ciò non rappresenta nè una marcia, nè un avvicinamento, rappresenta una soluzione che riteniamo in questo momento utile e possibile. Nessun impegno intendo, per lo meno per conto mio, assumere neanche nel senso dell'avvicinamento, perchè bisogna vedere quali potranno essere le posizioni degli anni venturi anche in materia di entrate. Noi continuiamo a fare delle ottime, rosee previsioni per lo avvenire dal punto di vista economico e, quindi, conseguentemente, dal punto di vista finanziario, ma se ci capitasse improvvisamente una crisi economica che non fosse soltanto italiana (perchè a quella italiana potremmo in qualche maniera cercare di porre rimedio) che fosse cioè riflesso di una crisi economica internazionale, crisi che indiscutibilmente si preannuncia come possibile se non probabile, noi ci troveremo nella necessità non solo di frenare le nostre spese, ma eventualmente anche di alleviare improvvisamente l'onere delle imposte. Potremmo trovarci nella necessità di interventi urgenti per la salvezza della struttura economica e sociale della Nazione, necessità di fronte alla quale molte altre dovrebbero essere sacrificate. Per questo prendere ora degli impegni anche di ordine morale credo che non sia per noi assolutamente possibile.

Ecco perchè, mentre sono d'accordo con il senatore Gava nel dire che non dobbiamo impegnare i bilanci futuri perchè è una scorrettezza contabile e amministrativa, ritengo che non lo dobbiamo fare anche per un concetto di assoluta prudenza, che ci è consigliato dalla visione generale della situazione economica. Aggiungo che la differenza tra i provvedimenti che si sono presi per stabilire lunghe rateazioni di impegni per realizzare opere pubbliche, e questo provvedimento è assoluta; quando il Parlamento stabilisce che si debbano fare degli stanziamenti attuali per determinate opere, nulla toglie la possibilità al Par-

lamento di sospendere quelle erogazioni in un momento in cui fosse assolutamente necessario. Qui invece noi accorderemmo dei diritti che, anche se non diventeranno acquisiti se non nel momento in cui l'impiegato andrà in pensione, rappresentano una tale aspettativa legittima per l'impiegato che togliere quello che oggi si dà rappresenterebbe quasi un tradimento.

Quindi è giusto che non si faccia la comparazione tra quei provvedimenti, per cui si prevede una determinata programmazione di opere pubbliche, e questo provvedimento, con il quale si dice ai nostri dipendenti: questo è il trattamento che farò l'anno venturo e l'anno successivo; non possiamo far sorgere delle illusioni se non abbiamo la certezza di poter mantenere quanto diciamo. Siccome in questo caso tale certezza non abbiamo, anche indipendentemente dal concetto di correttezza contabile e amministrativa di cui prima si è parlato, noi non possiamo accettare l'emendamento del senatore Fiore.

GAVA. Quando parlavo del metodo, come spesso avviene, mi riferivo anche alla sostanza. Confermo che la mèta del Governo, o meglio la mèta che il Governo aveva, e l'ho dichiarato nel mio discorso al Senato come Ministro del tesoro, era di raggiungere il 90 per cento, ma non ho messo tempi al raggiungimento di questa mèta. Ed è qui la differenza sostanziale tra l'atteggiamento dell'opposizione e quello del Governo. Quando dicevo che noi oggi non possiamo impegnare il bilancio dello Stato da qui a tre anni, intendevo riferirmi oltre che a un sistema di correttezza amministrativa, anche ad una questione di sostanza, perchè intendevo appunto riferirmi ad eventi — che io non ritengo probabili, come invece ritiene il senatore Trabucchi, ma che indubbiamente sono possibili — che possono costringere il Parlamento a rivedere determinate posizioni.

FIORE. Ma quando viene il terremoto cade la città; se si avesse una fase eccezionale ci si regolerà!

GAVA. Parlo di crisi economica, la quale, senatore Fiore, può capitare in tutti i regimi. Ecco perchè nessun Parlamento impegna mai, almeno secondo una normale correttezza amministrativa, le risorse di bilancio per lunghi

periodi di tempo, tranne per quanto riguarda i piani di sviluppo economico sui quali si può agire in senso modificativo in maniera più agevole e molto meno dolorosa che sui piani di sviluppo del trattamento economico dei dipendenti statali.

DE LUCA LUCA. Siccome il collega Trabucchi ha posto dei termini di fondo, il mio discorso dovrebbe andare per le lunghe. Egli addirittura ha sottolineato la possibilità di una crisi economica, cosa che può anche capitare, ma in questo caso evidentemente saremo costretti noi Italiani ad acquistare una scatola di cerini con una valigia di banconote! Evidentemente allora crolla tutto! Non credo, quindi, che questo sia un criterio informatore che ci debba preoccupare talmente da non dare un po' di speranza a questi pensionati.

FIORE. Signor Presidente, desidererei che le parole del collega Trabucchi fossero chiarite in questo senso, perchè non vorrei che la Commissione (se la maggioranza però vuol farlo ne è padronissima) precludesse la possibilità di futuri miglioramenti.

TRABUCCHI, *f.f. relatore*. Non vogliamo precludere niente, ma desideriamo non assumere impegni neanche di ordine morale.

FIORE. Quindi lei scarta la marcia di avvicinamento!

Per i pensionati questo significa che noi rifiutiamo loro ogni speranza! In sostanza, per i pensionati non è che dobbiamo provvedere ad altri miglioramenti in questo momento, ma quando sarà possibile dovremo provvedervi.

DE LUCA LUCA. Quindi cade anche quell'accordo generale, quella intesa generale intercorsa in sede di legge delega!

GAVA. No, no, signori, non diciamo cose che non sono state dette! L'intesa intercorsa si è fermata soltanto all'80 per cento! La marcia di avvicinamento è stata una espressione che ha assunto l'allora ministro Gava parlando dinanzi al Parlamento, senza nessuna intesa con chicchessia, senza nessuna intesa con la Commissione interparlamentare. Le intese con membri di questa Commissione si sono fermate all'80 per cento.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario a questo emendamento presentato dal senatore Fiore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo all'articolo 2, proposto dal senatore Fiore, del quale egli ha già dato lettura.

(Non è approvato).

Art. 3.

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è modificato come segue:

« Per la liquidazione della pensione normale

agli ufficiali, a qualunque Arma o Corpo appartengano, si osservano le disposizioni contenute nel precedente articolo. È fatta eccezione per coloro che rivestono un grado per il quale si deve applicare uno dei limiti di età sotto indicati per la cessazione dal servizio permanente, nei cui confronti — fermi restando gli importi della pensione a venti anni di servizio e gli importi massimi stabiliti dal primo e secondo comma del precedente articolo — per ogni anno di servizio successivo al ventesimo la pensione aumenta della seguente percentuale dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione:

1^o) *Ufficiali che transitano per la posizione ausiliaria:*

	Cessazioni dal servizio aventi decorrenza compresa fra il 1 ^o luglio 1957 e il 30 giugno 1958	Cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1 ^o luglio 1958 in poi
Limite di età 45 anni	2,65 per cento	2,80 per cento
» » » 46 »	2,45 » »	2,60 » »
» » » 47 »	2,30 » »	2,40 » »
» » » 48 »	2,15 » »	2,25 » »
» » » 49 »	2 — » »	2,15 » »
» » » 50 »	1,90 » »	2 — » »
» » » 51 »	1,80 » »	1,90 » »

2^o) *Ufficiali che non transitano per la posizione ausiliaria:*

	Cessazioni dal servizio aventi decorrenza compresa fra il 1 ^o luglio 1957 e il 30 giugno 1958	Cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1 ^o luglio 1958 in poi
Limite di età 45 anni	6,80 per cento	7,20 per cento
» » » 46 »	5,70 » »	6 — » »
» » » 47 »	4,90 » »	5,15 » »
» » » 48 »	4,25 » »	4,50 » »
» » » 49 »	3,80 » »	4 — » »
» » » 50 »	3,40 » »	3,60 » »
» » » 51 »	3,10 » »	3,30 » »
» » » 52 »	2,85 » »	3 — » »
» » » 53 »	2,65 » »	2,80 » »
» » » 54 »	2,45 » »	2,60 » »
» » » 55 »	2,30 » »	2,40 » »
» » » 56 »	2,15 » »	2,25 » »
» » » 57 »	2 — » »	2,15 » »
» » » 58 »	1,90 » »	2 — » »
» » » 59 »	1,80 » »	1,90 » »

(È approvato).

Art. 4.

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è modificato come segue:

« Nei casi di cessazioni dal servizio aventi decorrenza compresa fra il 1° luglio 1957 e il 30 giugno 1958, la pensione normale spettante al personale delle Ferrovie dello Stato che abbia venti anni di servizio utile è pari al 42 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo la pensione di cui sopra è aumentata dell'1,70 per cento del predetto stipendio, paga o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili a pensione. La pensione spettante al personale che abbia raggiunto trentasette anni di servizio utile è pari al 76 per cento degli emolumenti sopra specificati, importo massimo che non può in nessun caso essere superato.

« Nei casi in cui la pensione spetta con anzianità inferiore ai venti anni di servizio utile, la percentuale del 42 per cento di cui al precedente comma è ridotta di 1,70 per ogni anno mancante al raggiungimento del ventesimo.

« Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1958 in poi, le percentuali di cui ai precedenti commi sono elevate dal 42 al 44 per cento, dall'1,70 all'1,80 per cento e dal 76 all'80 per cento ».

(È approvato).

Art. 5.

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 è modificato come segue:

« Per il personale delle Ferrovie dello Stato le competenze accessorie da sottoporre a ritenuta per il Fondo pensioni ai sensi del regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1322, sono commisurate, fino a nuova disposizione, in una somma uguale ad un decimo dell'ottanta per cento dello stipendio, nonchè ad un decimo degli eventuali assegni personali pensionabili

e dei compensi per gli ex combattenti. Le competenze accessorie predette, da computare nella liquidazione delle pensioni, sono commisurate in una somma uguale ad un decimo dello stipendio, nonchè ad un decimo degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti, goduti dall'agente al momento in cui ha cessato di percepire le competenze predette. Nel caso però di intervenute modifiche nella misura del trattamento di attività, si computano i corrispondenti stipendi, assegni e compensi risultanti dall'applicazione dell'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio.

« Il sussidio per una sola volta spettante alle vedove dei pensionati delle Ferrovie dello Stato, non aventi diritto alla reversibilità della pensione per mancanza del biennio di matrimonio, si liquida, nel caso di intervenute modifiche nella misura degli stipendi fra la data di cessazione dal servizio e quella di morte del pensionato, prendendo per base, in sostituzione dell'ultimo stipendio integralmente goduto, il corrispondente stipendio contemplato dagli ordinamenti in vigore alla data della morte ».

(È approvato).

Art. 6.

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è modificato come segue:

« L'importo massimo delle pensioni ordinarie previsto dall'articolo 10, ultimo comma, del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 e dall'articolo 6, ultimo comma, del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, modificato dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949 n. 221, è stabilito in misura pari all'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito, oltre agli altri eventuali assegni utili a pensione.

« Ai fini della determinazione del massimo di cui al precedente comma non si computano le competenze accessorie previste dal precedente articolo ».

(È approvato).

Art. 7.

Dal 1° luglio 1957, l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, continua, fino a nuova disposizione, ad avere applicazione soltanto per quanto riguarda il secondo, terzo e quarto comma.

(È approvato).

Art. 8.

Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 20, spettanti agli impiegati, ai militari, ai salariati e alle loro famiglie, relativi a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1957, sono riliquidati, con effetto dalla predetta data, applicando le norme contenute nei precedenti articoli da 2 a 6 concernenti le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1957 ed osservando i criteri stabiliti dal sopra citato decreto n. 20.

Le pensioni e gli assegni di cui al precedente comma, relativi a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1958, sono nuovamente liquidati, con effetto da quest'ultima data, applicando le norme contenute nei precedenti articoli 2, 3 e 4 concernenti le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dalla predetta data del 1° luglio 1958, nonchè i precedenti articoli 5 e 6, ed osservando i criteri stabiliti dal decreto n. 20 sopra citato.

(È approvato).

FIORE. A questo articolo desidero proporre il seguente comma aggiuntivo sul quale credo che dovremmo essere tutti d'accordo:

« Nelle more della riliquidazione di cui all'articolo 24 del decreto del presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 e delle riliquidazioni disposte con la presente legge, agli interessati è corrisposto il trattamento globale in atto al 30 giugno 1956 ».

Ho detto che dovremmo essere tutti d'accordo, perchè l'assegno integrativo del 16 per cento va sino al 30 giugno 1957 e il senatore

Gava sa che quando si tratta di riliquidazioni, queste sono molto lunghe. Egli sa, per esempio, che ancora al Ministero della difesa ci sono delle pensioni che debbono essere riliquidate in base alla legge del 1949. Quindi se queste riliquidazioni dovessero comportare un periodo di tempo di tre anni, o di due anni (mi auguro che siano fatte sollecitamente), noi diciamo almeno ai pensionati che nelle more di queste riliquidazioni essi mantengono lo stesso trattamento che hanno attualmente con il 16 per cento, che cade al 30 giugno prossimo.

GAVA. Ma c'è il decreto emanato in base alla legge delega che provvede per questa materia: è un errore, io ritengo, quello del senatore Fiore! Noi stiamo approvando una legge che vale dal 1° luglio 1957 in poi: per quanto riguarda il trattamento anteriore, dal 1° luglio 1956 fino a quella data, vale il decreto delegato che è stato pubblicato, il quale regola tutta la materia e prevede anche il trattamento di transizione.

In quel decreto è detto che in ogni caso il trattamento non può essere inferiore a quello in atto.

La sua proposta farebbe sorgere il dubbio gravissimo che vi sia un vuoto dal 1° luglio 1956 al 1° luglio 1957.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questo disegno di legge riguarda il trattamento dal 1° luglio 1957; per quello del 1956 abbiamo già provveduto!

FIORE. Prendo atto delle assicurazioni che mi sono state date e dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Proseguiamo nell'esame degli articoli del disegno di legge:

Art. 9

Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, già liquidati o da liquidarsi ai sensi del detto decreto, sono aumentati nella misura

del sei per cento con effetto dal 1° luglio 1957 e di un ulteriore sei per cento, da applicarsi sull'importo risultante dopo il primo aumento, con effetto dal 1° luglio 1958.

Le pensioni e gli assegni di cui al precedente comma non sono soggetti alle riliquidazioni previste dal precedente articolo.

(È approvata).

FIORE. Signor Presidente, vorrei proporre un articolo aggiuntivo al disegno di legge relativamente ai salariati di Stato. Ne do lettura.

« È abrogato il secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. In base ai versamenti effettuati nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale prima del 1° luglio 1956, i salariati statali e loro vedove ed orfani hanno diritto di liquidare la pensione secondo le norme che disciplinano tale assicurazione. All'atto del collocamento a riposo e della liquidazione dell'intera pensione statale, secondo le norme dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è devoluta allo Stato metà della pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

TRABUCCHI, *f.f. relatore*. L'articolo 10, secondo comma, del decreto 11 gennaio 1956 stabilisce che, quando lo Stato applica il diritto a pensione e riconosce come pensionabile un determinato periodo di tempo, se per quello stesso periodo di tempo per il quale lo Stato considera che si maturi il diritto alla pensione, ci sia stato in atto un trattamento previdenziale con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, lo Stato paga la pensione intera anche relativamente a quel periodo, ma subentra nei diritti del pensionato verso l'Istituto di previdenza sociale; così lo Stato diventa il pensionato della Previdenza sociale fino alla morte del vero pensionato e paga al pensionato tutta la pensione tenendo conto anche del periodo per il quale è stato in vigore il regime assicurativo non statale.

Questo sistema si accorda con quello generale che noi abbiamo approvato l'anno scorso, per esempio, per i dipendenti degli enti locali, quando abbiamo stabilito che tutto il trattamento pensionabile sia liquidato dall'ultimo ente che ha il dipendente in servizio e che gli altri enti a loro volta sistemino con l'ultimo ente il debito di pensione relativo al dipendente stesso.

Qui è detto chiaro: lo Stato percepisce dall'Istituto di previdenza sociale quel trattamento di pensione che tale ente deve corrispondere al pensionato. Nei riguardi dei salariati statali il discorso è chiarissimo: l'ultimo servizio prestato in questo caso è quello dello Stato che corrisponde loro la pensione, ma al contempo tutto il resto è giusto che venga assorbito dallo Stato.

FIORE. Per quanto riguarda le pensioni che si maturano dal 1° luglio 1956, siamo d'accordo: da questa data infatti non ci sarà più l'accensione dell'assicurazione obbligatoria per i salariati dello Stato, i quali a suo tempo avranno la pensione dello Stato. Ma fino a quel momento la legislazione in atto aveva stabilito che il salario dello Stato dal 1923 in poi doveva accendere l'assicurazione obbligatoria presso l'Istituto della previdenza sociale: fino al 1947 i versamenti avvenivano metà a carico del datore di lavoro, cioè dello Stato, e metà a carico del lavoratore; dal 1947 in poi viene posto tutto a carico del datore di lavoro, però è stato contemporaneamente costituito il Fondo di solidarietà nazionale, al quale il salario dello Stato versava anche un proprio contributo.

GAVA. Ma si tratta di un versamento a parte, che viene effettuato per altre ragioni!

FIORE. Quando è entrata in vigore la legge del 1952, il salario dello Stato ha versato al Fondo adeguamento pensioni il 3,05 per cento. Ora, rapportando il valore delle marche che sono state versate durante il periodo fino al 1947, vediamo che si è pagata una percentuale sul salario che era sempre superiore al 6 per cento.

La legislazione attuale stabilisce che quando i periodi della assicurazione obbligatoria sono

maturati in contemporaneità con il periodo della pensione statale, si detrae l'intera pensione della Previdenza sociale. Se quel lavoratore aveva 40.000 lire dallo Stato e 20.000 da parte della Previdenza sociale, allora riceveva 20.000 dallo Stato ed aveva diritto a 20.000 dalla Previdenza sociale. Questo per un certo periodo, cioè in quel periodo che va dai 60 ai 65 anni, perchè mentre la pensione statale era maturata a 65 anni, l'altra era maturata a 60 anni. Ora avveniva che nel periodo dai 60 ai 65 anni il salariato dello Stato percepiva la paga dallo Stato e contemporaneamente percepiva la pensione dalla Previdenza sociale. Solamente al 65° anno di età, quando per la legge del 1947 era posto in quiescenza, gli si toglieva l'intera pensione della Previdenza sociale.

Oggi invece si peggiora questa situazione perchè si dice che lo Stato subentra immediatamente al pensionato e si crea perciò una forte sperequazione perchè un salariato dello Stato che in atto ha 61 anni di età e che già a 60 anni ha maturato la pensione della Previdenza sociale, riscuote la pensione della Previdenza sociale più la sua paga fino a 65 anni, mentre un altro che ha, ad esempio, 57 o 58 anni e che ha versato i propri contributi all'assicurazione obbligatoria, compiuti i 60 anni non avrà niente dalla Previdenza sociale. In altri termini, quello che era un diritto acquisito per questi salariati dello Stato, i quali sapevano che a 60 anni oltre la paga avrebbero avuto diritto alla pensione della Previdenza sociale fino a 65, viene oggi a cadere. Oggi a questi lavoratori viene tolta completamente la pensione della Previdenza sociale.

La nostra rivendicazione pertanto era quella di stabilire che metà pensione della Previdenza sociale dovesse continuare ad essere corrisposta, al compimento del 60° anno di età, perchè maturata con i contributi versati in parte dal lavoratore. Ripeto, nella posizione in cui è messo oggi il salariato dello Stato si peggiora l'attuale situazione in quanto si toglie completamente per cinque anni la pensione della Previdenza sociale.

TRABUCCHI, *f.f. relatore*. Perdoni una interruzione: oggi col disegno di legge in esame non si toglie niente, perchè il cumulo è stato tolto già con il decreto delegato!

FIORE. Ma appunto per questo si desidera modificarlo con l'emendamento da me proposto. Poichè infatti il nostro disegno di legge modifica il trattamento pensionistico attuale, a me pare che il mio emendamento possa trovar posto in questo disegno di legge per ristabilire almeno le condizioni primitive. Se non volete migliorare le condizioni dei pensionati, almeno non negate ai salariati dello Stato che all'atto sono in servizio, di rimanere nelle condizioni in cui sono rimasti sino ad oggi.

Per quelli dal 1° luglio 1957 siamo d'accordo: non verseranno nulla alla Previdenza sociale e avranno solo la pensione dello Stato.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei brevissimamente rispondere sull'emendamento proposto dal senatore Fiore. In questi giorni abbiamo cercato di raccogliere dei dati per dimostrare quanto sia irragionevole questa pretesa — già nota al Ministero — la quale evidentemente contrasta con il principio generale secondo il quale i dipendenti dello Stato, mentre sono in servizio ed hanno un trattamento di servizio, non possono (è una legge generale) cumulare due retribuzioni. Noi abbiamo cercato di andare incontro al desiderio della categoria che voleva essere trattata come quella degli statali ed abbiamo concesso questa sistemazione tanto auspicata; avuta la sistemazione, si vuole ora l'equiparazione sulle creste d'onda, come è successo per tutti i casi analoghi.

Ad ogni modo, per dimostrare come anche nella sostanza non ci sia un fondamento per accettare questo emendamento, ricordo che la richiesta non è stata accettata neanche dalla Commissione interparlamentare, e sapete come questa Commissione abbia tenuto conto di tutte le aspettative, di tutti i desideri, di tutte le proposte.

Faccio presente altresì che i pagamenti fatti dai salariati si riducono a poco. Ve lo espongo succintamente, ma ho tutti gli elementi dettagliati a vostra disposizione. Questi versamenti da parte dei salariati sono stati fatti in questa maniera: dal 1934 al 1939, quando vi era l'iscrizione obbligatoria all'I.N.P.S. e la paga giornaliera non superava le 10 lire, il carico in parola fu dell'1,60 per cento, e quindi inferiore allo scarto del 2 per cento esistente per la normale ritenuta del

Tesoro, pagata da tutti gli altri dipendenti dello Stato. Il salariato pagava quindi il 4 per cento di meno, mentre oggi viene trattato come quello che pagava il 6 per cento, vale a dire come tutti gli altri statali. Dal 1939 al 1945, per sei anni, il contributo per l'assicurazione invalidità e vecchiaia fu sempre superiore al 6 per cento; sono anni in cui effettivamente il salariato ha pagato di più di quanto abbiano pagato i dipendenti dello Stato. Nel periodo dal 1946 al 1952 il salariato non ha più versato contributi alla Previdenza sociale perchè li ha versati per lui il datore di lavoro.

FIORE. Ma li versava al Fondo di solidarietà nazionale!

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma per un altro scopo!

GAVA. Hanno versato questi contributi ad altro titolo, come tutti gli altri!

FIORE. Non li hanno versati però i dipendenti dello Stato!

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dicevo dunque che questi lavoratori dal 1946 al 1952 non hanno versato nulla per la pensione. Dal 1952 sostennero un maggior onere per le contribuzioni in parola: il 4 per cento al Tesoro più il 3 per cento, ma la somma pagata in più sarà loro restituita in applicazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. Quindi, dal lato sostanziale non c'è evidentemente alcuna ragione che dimostri che il salariato, pur avendo il trattamento dello statale, ha pagato di più dello statale.

Dal punto di vista del principio generale, se vogliamo mettere a posto tutte queste posizioni anormali che sono state una delle ragioni fondamentali per cui si è cercato attraverso la legge delega di mettere un po' di ordine, dobbiamo respingere l'emendamento proposto. Se non vogliamo tenere fermo questo concetto generale, evidentemente allora annulliamo completamente tutto il lavoro fatto.

Quindi, pregherei vivamente la Commissione di considerare tutte queste ragioni che sono state accolte dalla Commissione interparlamentare e di voler approvare il disegno di legge come è stato proposto, perchè effettivamente i salariati hanno ottenuto quello che richiedevano da anni e che era la loro aspirazione massima. Evidentemente, quando si diventa dipendenti dello Stato, è comodo approfittare di tutti i possibili appigli per avere trattamenti migliori, cioè cercare di mantenersi sulle creste d'onda; questo però non corrisponde a quella che deve essere la normalità del trattamento.

FIORE. Io non comprendo i motivi di opposizione. È vero che una delle rivendicazioni della categoria era quella che si finisse con queste due pensioni e che dal 1° luglio 1957 si stabilisse la pensione statale unica per tutti, però c'è un passato durante il quale i salariati hanno versato dei contributi tanto allo Stato quanto alla Previdenza sociale. Ora non potete incamerare tutta la pensione della Previdenza sociale e non potete peggiorare l'attuale trattamento che fate ai salariati dello Stato.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se avessero versato di più di quanto hanno versato i dipendenti dello Stato la situazione sarebbe diversa!

FIORE. Ma non sono esatti i suoi dati, perchè come fa a non tener conto di quanto è stato versato al Comitato di solidarietà nazionale? Lo statale non ha versato mai niente; sono solo i dipendenti dell'industria che hanno versato dei contributi a quel Fondo!

GAVA. Quanto hanno versato per questo Fondo di solidarietà?

FIORE. Si arrivava fino al 7,50 per cento! Insomma, per il passato il Governo stesso riconosceva che c'era questa situazione particolare, per cui consentiva che dai 60 ai 65 anni a questi lavoratori si corrispondesse la pensione della Previdenza sociale; quindi, sul principio generale siamo d'accordo; solo su questo particolare dissentiamo. Se questa è la

situazione di fatto, perchè volete peggiorarla? Lasciamo questi lavoratori per lo meno nelle condizioni in cui erano prima.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se veramente ci fosse una base giuridica per mantenere questa posizione, evidentemente lei direbbe che anche dopo il 1957 deve essere mantenuto quel trattamento. Il fatto è che non vi sentite di sostenere ulteriormente la questione!

FIORE. Questa questione naturalmente non avrà fine qui, perchè per noi è molto seria!

GAVA. Mi sembra che siamo tutti quanti d'accordo sul principio generale che la pensione debba essere unificata e che l'ultimo datore di lavoro debba corrispondere l'intera pensione. Dovremmo anche essere d'accordo su un principio generale molto più umano e di carattere sociale, che cioè coloro che lavorano e che percepiscono lo stipendio non debbono per giunta percepire una pensione. Quindi, in linea generale, secondo concetti sociali che diventano in Italia concetti umani sarebbe, vorrei dire, deplorabile, che a colui che è occupato e percepisce lo stipendio, si corrispondesse contemporaneamente per cinque anni la pensione, come avveniva in precedenza.

FIORE. D'accordo sul principio generale, ma in questo caso si sono fatti versare dei contributi superiori!

GAVA. Alla stregua di queste considerazioni bisogna esaminare con una certa tendenza interpretativa la situazione di questi nostri salariati. Mi impressiona quello che ha detto il Sottosegretario, che cioè per quindici anni i salariati hanno pagato meno del 6 per cento, hanno pagato il 5,60 per cento con moneta buona, dal 1934 al 1939, con una moneta che aveva il valore che aveva...

FIORE. La previdenza sociale ha fatto la rivalutazione al 2,60 per cento!

GAVA. ...mentre i contributi che hanno superato di qualche po' il 6 per cento furono versati per un periodo nettamente inferiore e nel dopoguerra in maniera che si può ritene-

re, da una somma algebrica, che le differenze si compensino, che cioè la deficienza anteriore sia compensata dalla plusvalenza posteriore e che quindi non ci sia alcun diritto da parte del salariato basato su un versamento effettivo di denaro che precostituisca il diritto alla pensione. È certissimo che per molti anni hanno pagato di meno con moneta buona, mentre pagarono di più in un periodo in cui la moneta non aveva uguale valore. Se questo calcolo lo dobbiamo interpretare al lume di quel principio sociale sul quale siamo d'accordo, credo che la questione possa essere risolta nel senso indicato dal disegno di legge.

DE LUCA LUCA. Se il calcolo è esatto!

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. I dati da me forniti sono quelli della Previdenza sociale!

FIORE. Ci si è dimenticati di una cosa, che mentre il dipendente statale al venticinquesimo o trentesimo anno ha versato sempre il 6 per cento, la Previdenza sociale ha rivalutato tutti i contributi versati fino all'aprile del 1939 di una lire per ogni 2 lire e 70; quindi vediamo che andiamo sopra al 6 per cento.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La rivalutazione è stata fatta anche per i dipendenti statali!

GAVA. Non c'entra tutto questo, perchè i salariati anche allora versavano il 4 per cento, come versavano il 6 per cento gli impiegati dello Stato. Il concetto della rivalutazione è completamente estraneo: possiamo dire che la minusvalenza è compensata dalla plusvalenza e possiamo ritenerci paghi di presumere che il salariato dello Stato abbia pagato complessivamente in tutto il periodo il 6 per cento, per cui liquida la pensione dello Stato con una differenza in più a carico dello Stato. Ecco dove è l'aggravio dello Stato: prima il salariato pagava il 4 per cento, ma percepiva una pensione di uguale misura, mentre ora verrà a percepire una pensione differenziata.

Lo Stato paga una pensione differenziata e incamera tutto ciò che era stato incassato dall'Istituto della previdenza sociale. Adesso lo

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)93^a SEDUTA (20 aprile 1956)

Stato ha assunto tutto il peso e la sua posizione, come esborso, sarà indubbiamente peggiorata dalla riforma che noi andiamo facendo, mentre non resta per nulla toccato o lesa qualsiasi diritto del salariato dello Stato. Se attraverso presunzioni...

FIORE. I cinque anni sono una presunzione?

GAVA. Noi abbiamo premesso che se i salariati non avessero pagato di più sarebbe ingiusto che percepissero nei cinque anni la pensione oltre lo stipendio. La cosa diventerebbe discutibile soltanto se si potesse dimostrare che lungo il periodo di 40 anni i salariati hanno pagato di più rispetto agli altri statali.

Io ritengo di aver dimostrato che i salariati non hanno pagato di più perchè per 15 anni hanno pagato certamente meno e con moneta buona; hanno pagato qualche cosa di più, poi, negli ultimi sei anni e quindi si è determinata una compensazione, per cui sembra doversi riconoscere che i salariati non hanno pagato di più degli altri impiegati dello Stato ai fini della pensione. (*Interruzione del senatore Fiore*).

Ha detto l'onorevole Sottosegretario che dal 1952 si restò...

FIORE. Il Sottosegretario parla di quei salariati che erano in servizio dal 1923, ma si dimentica che dal 1939 al 1956 ci sono 17 anni ed in questi 17 anni questi lavoratori hanno dovuto pagare di più!

GAVA. Al 1952, deve dire, non al 1956!

FIORE. Ma c'è il Fondo di solidarietà che deve essere tenuto in conto, perchè per questo gli altri statali non versavano niente. È evidente, perchè quando avete fatto nel 1952 quegli aumenti agli statali, quegli aumenti non li avete applicati sulla pensione statale, ma sulla differenza tra la pensione dello Stato e quella della Previdenza sociale. C'era, insomma, un riconoscimento aperto, chiaro da parte dello Stato per la pensione della Previdenza sociale; voi, invece, oggi peggiorate questa situazione.

TRABUCCHI, *f.f. relatore*. Mi sembra non sia il caso di prendere in considerazione in questa sede questo argomento, perchè lo ritengo non attinente al provvedimento che stiamo esaminando che tende a ridare una sistemazione alla materia delle pensioni, portando l'ormai famoso 72 per cento all'80 per cento; il resto, che riguarda tutta la strutturazione organica delle pensioni, noi lo lasciamo in questo momento inalterato.

Se per la categoria di salariati di cui si tratta si dovesse fare un riesame della questione, dico se si dovesse, perchè non voglio impegnarmi mai, nè pro, nè contro, si dovrebbe esaminare in modo specifico questa situazione guardando veramente i versamenti che sono stati fatti e facendo degli accertamenti precisi. Se in questo momento respingiamo l'emendamento del senatore Fiore, ci chiudiamo almeno per sei mesi la possibilità di fare quell'esame approfondito che io vorrei sperare di poter fare secondo i dati che ha presentato l'onorevole Sottosegretario. Riterrei quindi che fosse il caso di non insistere su questo punto; con questo non precludiamo nulla, perchè non stabiliremmo alcun impegno con il Governo di essere favorevoli, ma neanche alcun impegno di essere contrari. L'esame più approfondito avverrà in base ai conti, perchè mi pare che il concetto dovrebbe essere quello di non rubare niente a nessuno, ma di non fare dei trattamenti privilegiati, quali potrebbero essere quelli fatti così ad occhio, senza una conoscenza approfondita.

Questo mio passo è, diciamo così, ispirato anche da un'altra considerazione; quella, cioè, derivante dal fatto di non conoscere la situazione di coloro che già all'emanazione del decreto delegato erano in quel periodo dai 60 ai 65 anni.

FIORE. Continuano a percepire la pensione della Previdenza sociale!

GAVA. È una cosa brutta, ma purtroppo è stata mantenuta!

TRABUCCHI, *f.f. relatore*. Certo, perchè quando c'è un diritto quesito non si può toglierlo. Quindi, tenendo conto che anche per questo caso particolare non c'è il pericolo im-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)93^a SEDUTA (20 aprile 1956)

mediato di togliere ad uno quello che non è suo, direi che il senatore Fiore potrebbe con calma insieme con il Sottosegretario fare i conti partendo dal principio che non vogliamo creare ingiustizie per nessuno, neanche nel campo della giustizia distributiva, e non vogliamo rubare niente a nessuno. Noi in questo momento approviamo il disegno di legge così come è, senza precludere la possibilità di un esame della proposta Fiore, senza impegnarci ad essere favorevoli, senza impegnarci ad essere contrari.

FIORE. Dopo questa dichiarazione non insisto nella mia proposta di emendamento.

DE LUCA LUCA. Sono anche io dello stesso avviso, anche tenuto presente, signor Presi-

dente, che questo esame deve essere approfondito con molta oculatezza, perchè, quanto all'Istituto nazionale della previdenza sociale, abbiamo visto che incorre spesso in errori. Ricordiamo i famosi conguagli della Previdenza sociale: sono 8 miliardi di meno che sono andati agli operai!

PRESIDENTE. Nessun altro facendo osservazioni, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari